



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(redatta ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012 prot. n. 64981)

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto dell' Accordo sindacale integrativo sulle progressioni economiche orizzontali (fasce) anno 2016 e successivi del personale non dirigente del Comparto sanità.

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione dell'accordo	14 dicembre 2016
Decorrenza	1 gennaio 2016
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Dirigenti U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali settore economico Previdenziale e settore giuridico, Dirigente S.I.T.R.A..
	OO.SS. territoriali: CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS, NURSIND.
	R.S.U.
Soggetti destinatari	Personale non dirigente dell'area del Comparto sanità
Materie trattate dall' Accordo integrativo	<p>Criteria generali per accedere alle selezioni per l'assegnazione della fascia superiore al personale non dirigente del comparto sanità.</p> <p>Quantificazione delle risorse utilizzate per i passaggi di fascia con decorrenza 1° gennaio 2016.</p> <p>Modalità di copertura della spesa.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento del Collegio Sindacale. Allegazione della certificazione del Collegio Sindacale alla Relazione illustrativa
	Con deliberazione n° 553 del 15 dicembre 2016 è stata determinata l'entità dei fondi di cui agli artt. 7,8,9 del C.C.N.L. 31 luglio 2009. Sono stati riconfermati gli importi dei Fondi esposti nel B.P.E. e nei C.E.T. 2016 importi indicati nel Decreto 1191 del 22.02.2016 della regione Lombardia.
	Non sono stati formulati rilievi.
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 150/2009 il piano della performance e relazione sulla performance (art. 10) non trova diretta applicazione per il S.S.N.; la Regione Lombardia ha tuttavia dato disposizioni per la redazione del Piano della Performance con la D.G.R. n. IX/2633 del 06.12.2011. Di conseguenza l'Azienda ha adottato con deliberazione n. 35 del 04.02.2016 il Piano della Performance della ASST Pini-CTO previsto dall'art. 10 sopra richiamato.



		<p>Ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. , con deliberazione n° 28 del 1 febbraio 2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018.</p> <p>Si attesta che l’ASST ha assolto agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto sopra citato.</p>
--	--	---

Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato dell’Accordo sindacale integrativo sulle progressioni economiche orizzontali anno 2016 e successivi, del personale non dirigente del comparto sanità.

L’accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2016 relativo alle modalità di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l’anno 2016 e successivi modifica parzialmente quanto disposto sull’argomento nel precedente C.C.I.A. biennio 2014/2015 sottoscritto in data 29 ottobre 2015.

L’ammontare complessivo delle risorse economiche disponibili per l’assegnazione della fascia superiore al personale non dirigente del Comparto sanità è costituito dal residuo del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 9 CCNL 31/07/2009) che viene stimato per l’anno 2016 a circa €. 300.000,00, importo che verrà definitivamente quantificati a consuntivo.

Il budget stabilito in contrattazione sindacale e messo a disposizione per l’attribuzione delle fasce superiori al personale del comparto decorrenza 01.01.2016 viene stimato in circa € 55.000,00 e comunque rispetta la disponibilità del Fondo art. 9 CCNL 31.07.2009, detto budget dovrebbe soddisfare il passaggio di fascia a circa n. 50/55 dipendenti

La quota restante resta riservata a salvaguardia degli ulteriori istituti contrattuali per cui è stato istituito il fondo art 9 dal C.C.N.L. 31 luglio 20019.

In sede di contrattazione integrativa aziendale vengono fissati i criteri che danno diritto alla attribuzione della fascia superiore mediante la formazione di graduatorie per il passaggio di fascia. Al riguardo vengono considerate le schede di valutazione individuale del personale dell’anno precedente (2015) quale procedura selettiva nel rispetto di quanto stabilito dai CC.CC.NN.L vigenti in particolare:

art. 35, comma 4 del CCNL 07.04.1999 (rispetto dei limiti delle risorse disponibili nel fondo art. 9, fermo restando i principi di selezione previsti dal art. 52, comma 1 bis del D.lgs 165/2001) e
art. 3 del CCNL 10.04.2008 (permanenza di almeno due anni nella fascia economica di appartenenza).

L’accesso alla procedura selettiva viene disciplinato **dall’art. 3** dell’accordo sottoscritto il 14.12.2016, mentre le modalità di formazione delle graduatorie vengono disciplinate dagli **artt. 6 e 7** del medesimo accordo del 14.12.2016.

La decorrenza della fascia è dal 01.01.2016, ed il relativo pagamento potrà avvenire a conclusione dell’iter previsto dalle normative vigenti con adozione del conseguente atto deliberativo del Direttore Generale. E’ stato previsto che qual’ora la conclusione dell’iter avvenga entro il 31 dicembre 2016 si possa procedere all’assegnazione delle fasce, previa deliberazione del Direttore Generale, con le competenze stipendiali del mese di gennaio o al massimo di febbraio 2017.